

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO SENATO

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00172

presentata da **CICCANTI AMEDEO** il 27/06/2006 nella seduta numero 9

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Delegato a rispondere

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE , data delega 27/06/2006

Attuale Delegato a rispondere

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE , data delega 14/09/2006

Partecipanti alle fasi dell'iter:

RISPOSTA GOVERNO

DAMIANO CESARE

MINISTRO
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

04/12/2007

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/04/2007

CONCLUSO IL 12/04/2007

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO, ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E
PREVIDENZIALI, SEGRETARI COMUNALI, SEGRETARI PROVINCIALI, TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DL 1992 0503, DL 2000 0267, ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP)

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00172
presentata da
AMEDEO CICCANTI
martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.009

CICCANTI - *Al Ministro della solidarietà sociale* - Risulta all'interrogante:

che, con nota operativa della Direzione centrale pensioni - Ufficio I dell'Inpdap, si è inteso dare un'interpretazione della normativa contrattuale riguardante i dipendenti della pubblica amministrazione, in particolare la categoria dei Segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 267/2000, in senso restrittivo ed arbitrario e per di più sembrerebbe con effetti retroattivi, in violazione di ogni principio regolante la gerarchia delle fonti di diritto;

che tale interpretazione riformula in danno sia la pensione dei funzionari di che trattasi che hanno già usufruito del trattamento di quiescenza, sia di quelli che ne usufruiranno a breve scadenza, ossia dopo l'8 febbraio 2006;

che con la citata circolare, contrariamente a quanto la stessa Direzione centrale aveva sostenuto con l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, l'Inpdap ritiene che la maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 maggio 2001, vada inserita nella quota B e non nella quota A della pensione (art. 13 del decreto legislativo 503/1992);

che tale interpretazione trova fondamento - secondo l'Inpdap - nella aleatorietà dell'emolumento di che trattasi, in ciò smentendo l'ente stesso rispetto ad una prima e diversa interpretazione ed applicazione di quattro anni or sono, con la quale si sosteneva: "per quanto concerne la retribuzione di cui al 4° comma dell'art. 41, si fa presente che la stessa, in quanto maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione, concorre alla formazione della quota A di pensione";

che, pertanto, non essendo cambiata la normativa contrattuale, non si comprende come possa essere sostenuto - al contrario - che la retribuzione di posizione non ha le caratteristiche di fissità, continuità e ricorrenzialità, ossia esattamente il contrario del 2002 e per di più (sembrerebbe) con efficacia retroattiva;

che l'ARAN invece, in data 17 novembre 2005, così si è espressa: «Ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto "galleggiamento", ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali del 16.5.2001, si deve tener conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al Segretario Generale e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 e dello specifico CCDI del 22.12.2003. A tal fine si evidenzia che la regola del "galleggiamento", ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'Ente e di quella prevista per il Segretario. Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art. 41, comma 4, che, in presenza di determinate condizioni e requisiti, prevede una maggiorazione proprio della retribuzione di posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti dalla disciplina contrattuale (art. 41, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio 1998-2001 ed art. 3 del CCNL del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001). Gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione ma, se la attribuiscono, essa non può essere considerata una voce distinta della retribuzione di posizione. Pertanto,

poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del Segretario, essa non può non essere computata ai fini del "galleggiamento"»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga la circolare Inpdap rispondente ai principi di legalità, continuità amministrativa, congruità ed imparzialità, dal momento che viola palesemente la gerarchia delle fonti giuridiche;

se non ritenga di dare precisi indirizzi di omogeneità interpretativa, prima che si accenda un contenzioso legale a danno del pubblico erario, la cui responsabilità non può che ricadere sulla competente Direzione centrale Inpdap che ha assunto l'iniziativa amministrativa;

se non ritenga altresì di approfondire con le parti sociali, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, la contestata materia e definire norme puntuali da applicare, senza ambiziose note interpretative che ledono solo i diritti acquisiti di quanti si sono affidati e si affidano ad una corretta interpretazione di norme, che non mutano con il mutare delle opinioni dei dirigenti che dovrebbero solo applicarle.

(4-00172)

Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 027
all'Interrogazione 4-00172 presentata da
CICCANTI

Risposta. - In via preliminare, si ritiene opportuno ricordare che ai sensi e per gli effetti del regolamento che disciplina le casse pensionistiche gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, ora annesse all'INPDAP, la retribuzione annua contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza, ovvero computabile in quota A di pensione, trae origine dal combinato disposto di cui agli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077. Essa, pertanto, è la risultante degli emolumenti, corrisposti alla generalità dei lavoratori appartenenti al comparto di riferimento, che siano continuativi nel tempo, fissi nell'ammontare, corrispettivi dell'attività lavorativa svolta. Quindi, non possono essere considerati contributivi (ovvero collocabili in quota A di pensione) tutti gli emolumenti, seppur aventi natura fissa e continuativa, che sono corrisposti in difformità al Contratto Nazionale del Lavoro, ovvero che sono collegati a prestazioni a carattere discontinuo, straordinario, temporaneo o frutto di iniziative autonome dell'ente.

Con l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, l'INPDAP ha inteso emanare apposite direttive in ordine ai soli riflessi previdenziali prodotti dal CCNL 1998/2001.

L'ente ha fatto presente, poi, che la nota operativa n. 11, dell'8 febbraio 2006, s'inserisce nel quadro delle modifiche apportate a tale istituto contrattuale con l'emanazione del Contratto Integrativo Decentrato.

In tale sede, infatti, nel delineare le caratteristiche dell'emolumento *de quo*, si è stabilito che la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento dell'incarico conferito e che il medesimo può essere corrisposto solo previo accertamento dell'esistenza di condizioni oggettive, quali la complessità funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali incarichi e progetti speciali.

Si osserva, peraltro, che per gli incarichi di carattere gestionale è necessario che gli stessi siano conferiti in via temporanea e solo previo accertamento dell'inesistenza di necessarie professionalità all'interno dell'ente.

Alla luce di quanto sopra, s'evince inequivocabilmente che tale maggiorazione della retribuzione di posizione, a differenza di quella prevista dall'art. 41, comma 5, del medesimo contratto del lavoro, lega la sua erogazione allo svolgimento effettivo di incarichi che:

sono aggiuntivi delle mansioni di segretario comunale (che continuano ad essere contemporaneamente svolte);

sono conferiti anche previo accertamento dell'esistenza di condizioni soggettive (incarichi e progetti speciali ovvero straordinari);

sono obbligatoriamente conferiti in via temporanea, nell'ipotesi d'incarichi a carattere gestionale; investono funzioni diverse da quelle proprie dei segretari comunali.

Diversamente da altri comparti (dirigenza del SSN, degli enti locali etc.), peraltro, Segretari comunali e provinciali, usufruiscono di una doppia maggiorazione della retribuzione di posizione, derivante rispettivamente dall'applicazione dell'art. 41, comma quarto, e dell'art. 41, comma quinto.

Orbene, mentre le somme di cui al citato comma 5 sono erogate in aumento della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento delle mansioni principali, quelle di cui al comma 4 sono erogate per lo svolgimento di mansioni straordinarie ed aggiuntive di queste ultime; peraltro, mentre la retribuzione

di posizione legata alla mansione principale (ivi compresa la maggiorazione della stessa) è erogata, indipendentemente dalla presenza in servizio, giacché corrisposta in virtù della figura professionale ricoperta, la maggiorazione di cui al comma 4 lega la sua corresponsione all'effettivo svolgimento dell'incarico attribuito.

Quest'ultimo punto costituisce unitamente al mancato rispetto dei requisiti di cui ai citati artt. 15 e 16 della legge 1077/1959, uno dei principali fattori ostativi al computo di tal emolumento in quota A di pensione.

In ossequio a quanto sin qui enunciato, si ritiene che l'emolumento di cui all'art. 41, quarto comma, del CCNL 1998/01 (maggiorazione della retribuzione di posizione) sia utile alla formazione della quota di cui all'art. 13, lett. b) del decreto-legge 503/1992 (quota B).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Damiano